



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### **Provvedimento n. 526 del 4 maggio 2016**

Oggetto: Procedimento n. UVMAC/S/1402/2016 per l'irrogazione della sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, avviato nei confronti del Comune di Forio (NA) per omessa adozione del PTPC 2016-2018 e PTTI 2016-2018.

#### Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 4 maggio 2016;

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;

Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Visto il paragrafo 3.1.1. del Piano nazionale anticorruzione, con il quale sono specificati i contenuti minimi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e sono fornite indicazioni in ordine all'integrazione tra i predetti Piani e i modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Vista la determinazione dell'Autorità n. 12 del 28 ottobre 2015 concernente l'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;

Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale ogni amministrazione adotta il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente;

Vista la delibera del 4 luglio 2013, n. 50, con la quale sono specificati i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e sono fornite indicazioni per l'aggiornamento del Programma 2014-2016;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 233/2014 (di seguito Regolamento sanzionatorio);

Visto il comunicato del Presidente del 13 luglio 2015;

Visto l'accertamento eseguito dall'ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale del comune di Forio, con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", del PTPC 2016-2018 e del PTTI 2016-2018;

Vista la nota del 15.3.2016 protocollo n. 42827, di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità, nei confronti del comune di Forio con la quale si è, tra l'altro, specificato che con Comunicato del Presidente del 13 luglio 2015, l'Autorità ha puntualizzato che il PTPC è uno strumento dinamico che si evolve con l'evolversi della struttura amministrativa cui pertiene, in relazione al progredire della strategia di prevenzione. Pertanto, di anno in anno, il PTPC deve contenere le schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio.[...]

*Quanto alle modalità di aggiornamento, ferme restando le competenze del RPC e dell'organo di indirizzo politico, [...] ciascun soggetto tenuto [...] potrà ritenere di assolvere l'obbligo in parola approvando un piano che sostituisca in toto il precedente ovvero approvando un aggiornamento annuale che rinvii, per le parti immutate, al PTPC precedente.*

Visto che, con la medesima nota, si chiesto ai soggetti interessati di inviare, in caso di avvenuta adozione, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, attestazione idonea a dimostrare che l'Amministrazione vi ha provveduto, in data antecedente alla ricezione dell'anzidetta comunicazione, specificando che l'adozione dei provvedimenti in data successiva alla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio rileva ai soli fini della quantificazione della sanzione;

Vista la nota di riscontro, inviata dal Segretario generale/RPC del comune di Forio, acquisita al protocollo di questa Autorità al n. 45654 del 18.3.2016, con la quale si è limitata a comunicare l'emanazione e la pubblicazione del PTPC e del PTTI con deliberazione di G.M. n. 21/2016, senza tuttavia indicare la data di adozione della menzionata delibera e trasmettere attestazione idonea a dimostrare che l'adempimento in parola sia avvenuto in data antecedente alla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, come richiesto con nota di comunicazione di avvio del procedimento stesso;

Visto che a tali carenze informative non si è potuto sopperire attraverso la consultazione del sito a causa della irreperibilità della deliberazione n. 21/2016 citata;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Considerato che nella menzionata comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio è stato specificato che, *in caso di mancato riscontro, l'attività è condotta sulla base della documentazione già presente in atti;*

Ritenuto che la mancata trasmissione della documentazione idonea ad attestare la data di adozione dei provvedimenti costituisce mancato riscontro della specifica richiesta;

Rilevato che non risulta essere stata esperita alcuna procedura di consultazione aperta, come prescritto dal P.N.A., propedeutica alla redazione del PTPC e del PTTI 2016-2018 che potrebbe dimostrare che le attività preparatorie alla predisposizione degli anzidetti provvedimenti erano, comunque, state avviate in data antecedente il 15.3.2016;

Ritenuto, pertanto, che il comportamento omissivo dell'Amministrazione sia da sanzionare;

Considerato che la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento sanzionatorio, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981 e che, a tal fine, l'importo è definito in rapporto a:

- la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo;
- la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione;
- la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori;
- l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;

Viste le risultanze istruttorie, valutate secondo gli anzidetti parametri;

Ritenuto, sotto l'aspetto oggettivo, che, nel caso di specie,

- la mancata adozione dei provvedimenti in parola è connotata da caratteri di gravità e rilevanza, trattandosi di omissione di una misura obbligatoria di prevenzione della corruzione; inoltre, la rilevanza dell'infrazione si apprezza anche considerando che trattasi di un comune esposto al rischio corruttivo (come dimostrato da fatti di cronaca) e che, comunque, conta un numero consistente di abitanti (oltre 17.000) per il quale è richiesta una adeguata capacità amministrativa e di gestione;
- risultano omessi più provvedimenti obbligatori, cioè il PTPC e il PTTI;
- il comune di Forio è stato, meno di un anno fa, sanzionato per mancata adozione del Codice di comportamento; la reiterazione, in questo caso presenta, per la natura dei provvedimenti e per le modalità della condotta dell'Amministrazione, una sostanziale analogia e caratteri fondamentali comuni alla precedente condotta sanzionata, essendo i PTPC ed i PTTI, al pari del Codice di



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

comportamento, misure preventive e repressive della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione previste nella legge n. 190/2012. La loro mancata adozione è allo stesso modo sanzionabile ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. b) del d.l. n. 90/2014.

Tale reiterazione è da considerarsi come circostanza aggravante di cui tenere conto nella quantificazione della sanzione che, nel precedente provvedimento sanzionatorio, è stata irrogata nella misura di 1.200 euro per ciascuno dei soggetti obbligati;

- gli agenti, si sono prontamente attivati, benché successivamente alla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, per attenuare le conseguenze dell'infrazione contestata;

Valutato che la violazione dell'obbligo, sotto l'aspetto soggettivo del grado di adesione volontaristica dei soggetti obbligati, appare caratterizzata dalla colpa, ossia da grave negligenza, per cui pur essendo l'evento prevedibile (i soggetti obbligati erano edotti dell'obbligatorietà dell'adozione dei provvedimenti), e quindi, evitabile, l'Amministrazione ha agito facendo affidamento sul fatto che non sarebbe stato posto in essere nei suoi confronti altro procedimento sanzionatorio;

Reputato che è possibile escludere che i soggetti obbligati abbiano preveduto e voluto le conseguenze del loro comportamento omissivo;

Ritenuto che la sanzione resta a carico dei soggetti tenuti al dovere d'azione violato (sindaco, vice sindaco, assessori e RPC), in parti uguali tra loro e con il vincolo della solidarietà, in ragione della loro pari responsabilità – materiale e psicologica – nella causazione dell'illecito;

Tutto ciò premesso e considerato

### DELIBERA

- di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 2.000 (duemila) per ciascuno dei soggetti e con il vincolo della solidarietà, trattandosi di concorso nell'illecito amministrativo, ai signori:
  - o [omissis], nella qualità di sindaco pro tempore;
  - o [omissis], nella qualità di vice sindaco;
  - o [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], nella qualità di assessori;
  - o [omissis], in qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione.

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento.

Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente f.f.  
*Francesco Merloni*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 11 maggio 2016

Il Segretario: Maria Esposito